

Assicurazione sulla vita a favore di un terzo - designazione del beneficiario - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5985 del 06/03/2025

Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo in favore degli eredi legittimi - Individuazione dei beneficiari - Persone premorte alla stipula - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Divisione dell'indennizzo per stirpi - Esclusione. Nell'assicurazione sulla vita, la clausola con la quale sono stati indicati quali beneficiari gli "eredi legittimi" dello stipulante non può valere a individuare i congiunti del portatore di rischio già deceduti prima della stipula del contratto, poiché la clausola di designazione, quale atto inter vivos, presuppone l'esistenza in vita sia del disponente che del beneficiario, dovendosi conseguentemente escludere che, in tal caso, l'indennizzo vada ripartito "per stirpi" facenti capo ai soggetti premorti.